



TRIBUNALE DI GROSSETO

nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Claudia Frosini	Presidente
dott. Amedeo Russo	Giudice est.
dott. Valerio Medaglia	Giudice

riunito in camera di consiglio del 20.10.2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 70, D. Lgs. 267/2000 iscritto al n. R.G. 1320/2022 proposto da Grisanti Emma, Rigati Paolo e Tronconi Luca (con l'avv. Alfredo Bragagni) nei confronti di Pesucci Elismo e Momini Anna (con l'avv. Alessandro Antichi).

OSSERVA IL COLLEGIO

Con ricorso ex art. 70, D. Lgs. 267/2000 notificato in data 30.06.2022, Grisanti Emma, Rigati Paolo e Tronconi Luca, inizialmente senza l'assistenza di un difensore ed in qualità di cittadini del Comune di Campagnatico, hanno convenuto in giudizio Pesucci Elismo e Momini Anna per ivi sentire accertata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, 63 e 70, D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, l'incompatibilità e la ineleggibilità - rispettivamente - del convenuto Elismo Pesucci alla carica di Sindaco e di Anna Momini alla carica di consigliere del Comune di Campagnatico; per l'effetto, hanno chiesto dichiararsi la decadenza dei convenuti dalle rispettive cariche, assunte per effetto della elezione dei predetti alle elezioni amministrative del giugno 2022.

A sostegno dell'azione, in estrema sintesi e limitando l'analisi ai profili che in questa sede interessano, i ricorrenti hanno allegato, con riferimento al convenuto Pesucci Elismo (i) una serie di comportamenti, per lo più di carattere pubblicitario, posti in essere dal Pesucci nel periodo pre-elettorale, asseritamente violativi delle norme che disciplinano

modi e tempi di svolgimento della campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative; (ii) la sussistenza di un conflitto di interessi tra il Comune di Campagnatico ed il Pesucci avendo egli, nel febbraio 2021, da Responsabile della Polizia Municipale del Comune di Campagnatico e Presidente della ASD Nuova Arcille, ottenuto l'aggiudicazione il bando per la concessione del campo da calcio comunale, passando poi successivamente la presidenza della ASD Nuova Arcille al figlio Davide Pesucci; (iii) la pendenza di una lite contro l'Ente, dinanzi al tribunale di Grosseto, recante R.G. 1831/2018, azionata dal Pesucci per ottenere il rimborso di spese legali di difesa in giudizi penali, relativi a fatti connessi e non all'esercizio del suo precedente mandato da Sindaco.

Quanto alla posizione di Momini Anna, alla stessa è stata contestata la gestione di fatto dell'ASD Nuova Arcille, vincitrice del bando per la concessione del campo sportivo, che ella condurrebbe con il nuovo presidente Pesucci Davide.

Con comparsa depositata in data 28.07.2022, si sono costituiti Pesucci Elismo e Momini Anna, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso ex art. 22, IV comma, D.Lgs. 150/2011 per mancanza di un presupposto dell'azione, rappresentato dalla delibera consiliare di convalida degli eletti; nel merito hanno dedotto l'infondatezza dell'avverso ricorso, sostenendo (i) l'assenza di un conflitto di interessi in relazione al ruolo ricoperto, sia dal Pesucci che dai propri familiari, nella ASD Nuova Arcille quale concessionaria del campo da calcio comunale; (ii) l'inidoneità della dedotta pendenza di una lite contro l'Ente Comunale a costituire una causa di incandidabilità/ineleggibilità del neo eletto Sindaco ed, in ogni caso, la tempestiva rimozione di tale causa di incompatibilità nel termine di 10 giorni decorrenti dalla notifica dell'azione popolare ai sensi dell'art. 69, III comma, T.U.E.L., stante l'intervenuta conclusione del detto giudizio mediante transazione datata 29.06.2022, per effetto della rinuncia agli atti da parte del Pesucci ai sensi dell'art. 306 c.p.c., accettata dalla controparte; (iii) l'irrelevanza ai fini della decisione degli ulteriori elementi in fatto, attinenti per lo più a comportamenti posti in essere dal Pesucci nel periodo pre-elettorale, evidenziati dai ricorrenti.

Nelle more del giudizio i ricorrenti si costituivano a mezzo di difensore tecnico avv. Alfredo Bragagni (cfr. deposito del 13.07.2022).

All'udienza del 18.08.2022, su richiesta concorde delle parti, venivano assegnati termini per note conclusive e per produrre documentazione.

All'udienza del 20.10.2022, alla presenza del Pubblico ministero, sulle conclusioni delle parti e lette le memorie conclusive, il Collegio riservava la causa in decisione.

In via preliminare, in relazione all'eccezione di inammissibilità del ricorso per non essere ancora intervenuta, al momento della proposizione dell'azione, la delibera del Consiglio comunale di convalida degli eletti, quale presupposto processuale dell'azione ex art. 70, D. Lgs. 267/2000, si osserva quanto segue.

Non v'è dubbio che al caso di specie si applichi l'art. 22, D.lgs. 150/2011, all'uopo richiamato dall'art. 70, D. Lgs. 267/2000, secondo cui l'azione popolare volta a far valere l'ineleggibilità è rivolta contro la delibera del Consiglio comunale di convalida degli eletti.

La deliberazione di convalida degli eletti si pone quindi come presupposto indispensabile per l'esercizio del potere di impugnazione davanti al giudice onde contestare o far valere la situazione soggettiva (relativa allo stato personale di eleggibilità) direttamente tutelata dall'ordinamento giuridico, come risulta anche dalla considerazione che nell'art. 82 è stabilito che il termine di trenta giorni per proporre l'azione giudiziaria decorre dalla pubblicazione o notificazione della deliberazione di convalida (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/10/2009, n. 21202, sotto la vigenza dell'art. 82, D.P.R. 570/1970, oggi trasfuso nell'art. 22 citato).

Così configurata la funzione della deliberazione di convalida nell'ambito dell'esercizio del diritto d'azione previsto dall'art. 82, è stato affermato in giurisprudenza che: a) che detta normativa considera la deliberazione di convalida come presupposto processuale (necessario) dell'azione giudiziaria; b) che la deliberazione stessa deve essere già esistente al momento della proposizione del ricorso, non essendo questo consentito prima che l'organo amministrativo (Consiglio comunale o regionale) abbia dato atto dei requisiti di validità della elezione. Il che significa, da un lato, che la sua mancanza rende inammissibile l'azione, (Cass. n. 3723 del 1975; 4591 del 1986; 2271 del 1972); e, dall'altro, che rimane esclusa la possibilità di una domanda di mero accertamento della posizione del candidato che concorreva alla carica elettiva e di una sentenza dichiarativa da valere per l'eventualità che la carica gli venga in futuro attribuita (Cass. 5986/1992; sez. un. 4340/1981). Ne deriva che nessuna rilevanza, ai fini della improcedibilità (meglio, improponibilità) del ricorso per mancanza del suo presupposto iniziale, può essere attribuita alla sopravvenuta deliberazione di convalida, trattandosi di requisito che condiziona l'esercizio del diritto di proporre l'azione giudiziaria e che deve perciò esistere al momento della instaurazione di tale azione" (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/10/2009, n. 21202).

Secondo questa impostazione, posto che è pacifico che all'atto della proposizione del ricorso nessuna delibera di convalida degli eletti era stata ancora adottata, essendo la

stessa intervenuta in data 11.7.2022, allorquando il consiglio convalidava l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali (cfr. doc.12 in produzione ricorrente), sussiste nella specie l'inammissibilità del ricorso, per difetto del suddetto provvedimento del consiglio comunale già al momento della proposizione dell'azione.

Tuttavia, anche a voler disattendere il rigido orientamento sopra richiamato, si osserva che il ricorso è infondato nel merito.

I ricorrenti hanno invocato la sussistenza delle condizioni di esclusione del diritto di elettorato passivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, 63 e 70, D. Lgs. 267/2000 in capo ai convenuti, sostenendone la ineleggibilità e/o l'incompatibilità rispetto alle cariche di Sindaco (il Pesucci) e di consigliere comunale (la Monini) del Comune di Campagnatico.

Deve in proposito preliminarmente osservarsi che a garanzia della correttezza della competizione elettorale, l'ordinamento ammette in taluni tassativi casi condizioni di esclusione o di limitazione del diritto elettorale passivo, ossia del diritto sancito dall'art. 51 Cost. di tutti i cittadini ad accedere alle cariche elettive, distinguendo cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità.

Limitando l'analisi ai casi che in questa sede interessano, ovvero le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, si osserva quanto segue.

L'ineleggibilità è causa di esclusione del diritto di elettorato passivo per coloro che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale. L'istituto dell'ineleggibilità alle cariche elettive si configura pertanto come una causa di invalidità dell'elezione in quanto costituisce un impedimento giuridico, preesistente all'elezione, a diventare soggetto passivo del rapporto elettorale. Le cause che la determinano sono volte a garantire l'uguaglianza effettiva tra i candidati e la libera manifestazione della volontà degli elettori attraverso l'esclusione di soggetti che, per ragioni d'ufficio, si trovano in una particolare condizione che possa incidere sulla libera scelta degli elettori, evitando, pertanto, che si creino situazioni di indebita pressione sul corpo elettorale.

L'incompatibilità riguarda invece coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l'ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell'ente locale. La limitazione si giustifica ricorrendo all'art. 97 Cost., cioè dal principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, al fine di garantire l'imparzialità ed il disinteresse nell'esercizio delle pubbliche funzioni vietando il cumulo fra più cariche in capo allo stesso soggetto ed il conseguente crearsi di situazioni di conflitto di interessi. L'incompatibilità si può, quindi, definire come una particolare

M. Monini

AA

situazione soggettiva per cui una stessa persona non può ricoprire, nello stesso tempo, più uffici o cariche o trovarsi in una condizione che determini, in concreto, un conflitto di interessi. L'Ordinamento, in tali casi, esige che l'eletto compia una scelta, ovvero mantenere in atto il conflitto di interessi o rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine stabilito.

Ciò posto in termini generali, va detto che la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare le questioni relative all'elettorato passivo, in particolare legate all'interpretazione della normativa prevista dal d.lgs. n. 267/00, agli artt. 55 - 70, sulla incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità (Cass. Civ., sez. I, sentenza 8 marzo 2004, n. 7593), ha stabilito la preminenza del principio del libero accesso in condizioni di eguaglianza di tutti i cittadini alle cariche elettive di cui all'art. 51 cost. e dunque, la necessaria tipizzazione delle cause di ineleggibilità ad opera della legge al fine di evitare situazioni di incertezza. (Cass., sez. III, 18 gennaio 2000, n. 489; Cassazione, sez. I, 6 marzo 2000, n. 2490). Sicchè le norme che derogano al diritto elettorale passivo sono di stretta interpretazione e le restrizioni di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore (l'eleggibilità è la regola mentre l'ineleggibilità rappresenta l'eccezione - Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2000, n. 15285). In particolare, occorre sottolineare che mentre le cause di incandidabilità, di cui agli artt. 56 e 58, d.lgs. n. 267/00 si riferiscono ad uno status di inidoneità funzionale assoluta e non sono rimovibili da parte dell'interessato, viceversa, quelle di ineleggibilità e di incompatibilità possono essere rimosse dall'interessato nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

Venendo al caso di specie, deve osservarsi che la parte ricorrente, inizialmente costituita senza difesa tecnica e poi medio tempore con il ministero di un difensore, nella propria memoria conclusiva ha circoscritto le proprie doglianze a due profili giuridici ritenuti maggiormente rilevanti in questa sede, omettendo di riproporre le censure mosse in sede di ricorso introduttivo circa i comportamenti, per lo più di carattere pubblicitario, asseritamente posti in essere dal Pesucci nel periodo pre-elettorale, in tesi dei ricorrenti violativi delle norme che disciplinano modi e tempi di svolgimento della campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative.

Sul punto, il Collegio osserva che trattasi - in ogni caso - di questioni irrilevanti ai fini che ci occupano, stante la genericità delle allegazioni dei ricorrenti e la mancanza di prova circa l'idoneità dei medesimi comportamenti a costituire nel concreto una delle cause di esclusione dal diritto di elettorato passivo ex. d.lgs. n. 267/00.

P. Pesucci

AA

Devono piuttosto in questa sede essere esaminate nel merito le seguenti censure, opportunamente ricondotte nell'alveo normativo di riferimento, che riguardano in particolare: (i) l'incompatibilità del PESUCCI all'ufficio di Sindaco di cui all'art. 63 comma 1 n. IV TUEL, per la dedotta pendenza di una lite tra il predetto ed il Comune di Campagnatico (causa n. 1831/2018 R.G. del Tribunale di Grosseto ed avente ad oggetto il rimborso delle spese legali dallo stesso pagate per difendersi in giudizi penali che lo hanno riguardato); (ii) la condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità ex art. 61 comma 1-bis TUEL, stante la sussistenza di un rapporto di parentela tra il Sindaco ed i suoi ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nel Comune di Campagnatico il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali, riferendosi alla ASD Nuova Arcille, aggiudicataria della concessione del campo da calcio comunale.

Ebbene, circa la prima censura, osserva il Collegio che costituisce pacifico insegnamento della giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il controllo del Giudice della causa elettorale circa l'esistenza di una situazione di lite pendente non deve fermarsi all'accertamento del solo dato formale, relativo alla pendenza del giudizio, ma deve accertare se pende tra le parti un contenzioso effettivo (cfr. in tal senso Cass. 1991\1666): perché sussista incompatibilità, la lite deve in ogni caso riflettere uno scontro di interessi, ossia una pretesa di un soggetto di conseguire da un altro, che glielo contesta, qualche bene della vita (cfr. Cass. 1992\4357). Ad integrare la condizione di pendenza della lite non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento amministrativo o civile, nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a questo dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti ossia una reale situazione di conflitto (in tal senso cfr. Cass. 2001\10335).

Resta comunque possibile per l'eletto rimuovere la causa di incompatibilità nei modi e tempi stabiliti dalla legge, che nella specie sono dieci giorni dalla notifica del ricorso ex art. 70 T.U.E.L. (per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità - cfr. art. 69 TUEL).

Ciò posto, nella specie, si osserva che nella specie ben potrebbe operare, per il PESUCCI, la causa di esclusione della condizione di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1 n. IV TUEL, posto che la lite pendente con il Comune di Campagnatico (causa n. 1831/2018 R.G. del Tribunale di Grosseto ed avente ad oggetto il rimborso delle spese legali dallo stesso pagate per difendersi in diversi giudizi penali in cui è stato coinvolto) è stata promossa - per quanto consta a questo Collegio dall'esame dei documenti prodotti - a

11/03/2019
PESUCCI

seguito o in conseguenza di procedimenti penali intentati nei suoi confronti in relazione a fatti connessi con l'esercizio del mandato, integrando tale circostanza l'eccezione di cui all'art. 63 comma 4 TUEL.

Sul punto, i ricorrenti hanno sostenuto che, dalla lettura dei capi di imputazione, vi è prova che i reati di corruzione contestati al Sindaco Pesucci non riguardavano solo l'epoca nella quale egli ricopriva mandati politici, ma anche periodi "successivi", cioè commessi dallo stesso "quale funzionario dipendente del Comune", deducendo che fosse in ogni caso a carico del PESUCCI l'onere della prova contraria.

Vale la pena osservare che, trattandosi in questa sede di applicare una limitazione ad un diritto inviolabile e che ciò è ammissibile solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2000, n. 15285) e posto che – come visto - le norme in commento devono ritenersi di stretta interpretazione, non può dubitarsi che l'onere probatorio circa la sussistenza di una causa di incompatibilità alla carica di Sindaco gravi su chi detta limitazione invoca, rimanendo pur sempre onere della parte che fa valere un diritto provare i fatti costitutivi che si pongono a fondamento della domanda ed essendo il provvedimento richiesto direttamente incidente sull'altrui diritto – inviolabile - di concorrere alle cariche elettive pubbliche.

In ogni caso, anche a voler ritenere provato che la lite pendente con il Comune di Campagnatico è stata promossa a seguito o in conseguenza di procedimenti penali intentati nei suoi confronti anche in relazione a fatti non connessi con l'esercizio del mandato, l'incompatibilità contemplata dal comma I, n. 6, dell'art. 63 D. lgs. n. 267/2000 non aveva effetti decadenziali immediati e poteva essere rimossa entro il termine di dieci giorni dalla contestazione formale.

Sul punto, il Pesucci ha documentato di essersi tempestivamente attivato per definire transattivamente la controversia nel termine di 10 giorni decorrenti dalla notifica dell'azione popolare ai sensi dell'art. 69, III comma, T.U.E.L.

In particolare, il momento temporale in cui si è verificata la cessazione sostanziale della lite deve essere ricondotto, quantomeno, ai provvedimenti di autorizzazione della Giunta Comunale, che ha deliberato di accettare a mezzo del difensore Avv. Frediani in nome e per conto dell'Ente la rinuncia agli atti processuali da parte del Sindaco Elismo Pesucci, relativamente al procedimento de quo (cfr. docc. 7, 8 e 9 del 28-29.06.2022 in produzione parte ricorrente).

Il tutto risulta peraltro avvenuto prima del 10.07.2022, data in cui scadeva il termine di 10 giorni dalla notifica dell'azione popolare avvenuta il 30.06.2022.

Handwritten signature
Handwritten initials

Non può peraltro dubitarsi circa l'attitudine di tale rinuncia a comportare il sostanziale venir meno della situazione di conflitto che avrebbe - in ipotesi - integrato una condizione di incompatibilità in capo al Pesucci, dovendosi osservare che al dato formale corrisponde anche una sostanziale cessazione della contrapposizione tra le due parti, e quindi della situazione di conflitto (cfr. sul punto Cass. 2001\10335).

Deve infatti ritenersi che la rinuncia all'azione che il Pesucci ha poi formalizzato nell'atto di transazione con il Comune di Campagnatico (validamente sottoscritta per conto del Comune di Campagnatico, sia dal proprio legale avv. Sergio Frediani, che dal Vice sindaco Alessandro Ulmi cfr. doc 11 in produzione ricorrente) dandone anche atto nel processo civile in cui era stata svolta, ha determinato la cessazione della lite, essendo cessato concretamente lo scontro di interessi che la lite rappresentava, inteso come pretesa del Pesucci di conseguire dal Comune, che glielo contestava, il rimborso di spese legali sostenute in relazione ad altri giudizi che lo hanno visto coinvolto.

Osserva sul punto il Collegio che da un lato il credito del Pesucci nei confronti del Comune non era, al momento della transazione, ancora certo, liquido ed esigibile (proprio perché ancora *sub iudice*, per azione avviata nei confronti dell'ente pubblico) e dall'altro lato non era certo nemmeno che il Comune, in caso di mancata accettazione della transazione ed anche in caso di richiesta di attribuzione delle spese di lite, avrebbe effettivamente ottenuto le relative somme.

Indubbiamente infatti che nel giudizio in questione permanesse un'alea che rendeva ragionevolmente conveniente, per il Comune, accettare la rinuncia agli atti della causa, avendo egli così evitato il rischio di soccombenza sia in relazione alla domanda principale che quella relativa alle spese di lite e residuando unicamente l'onere di sostenere le spese per la propria difesa.

Di tali ragioni di convenienza si da ampiamente conto nei provvedimenti di autorizzazione della Giunta Comunale, che ha deliberato di accettare a mezzo del difensore Avv. Frediani in nome e per conto dell'Ente la rinuncia agli atti processuali da parte del Sindaco Elismo Pesucci, relativamente al procedimento de quo (cfr. docc. 7, 8 e 9 del 28-29.06.2022 in produzione parte ricorrente).

Neppure risulta rilevante il momento in cui il processo civile è stato definito con il provvedimento di estinzione, dovendosi dare rilievo esclusivamente al momento in cui l'eletto abbia compiuto ogni atto a sua disposizione per eliminare l'interesse sostanziale sotteso alla lite, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 69 TUEL, essendo necessario il venir meno nella sostanza della incompatibilità di interessi e non il dato formale della

CFR
du

cessazione della lite (i.e. provvedimento di estinzione) peraltro non a disposizione dell'eletto.

Quanto poi alla censura riguardante il difetto di competenza dell'organo che ha materialmente accettato la detta rinuncia da parte del Comune (essendo stata autorizzata dalla Giunta e sottoscritto dagli assessori anziché da un dirigente), si osserva quanto segue.

I ricorrenti, in estrema sintesi, hanno sostenuto nelle proprie memorie conclusive che in materia di transazione da parte degli Enti pubblici il principio generale è che essa rientra nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora oggetto del transigere siano atti di disposizione implicanti valutazioni che esulano dalla mera gestione, la quale spetta invece al dirigente competente.

I ricorrenti richiamano le disposizioni di cui all'art. 42 co. 2 lett. i) del T.U.E.L. che prevede espressamente una riserva a favore del Consiglio Comunale tutte le volte che si deve adottare un qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di *"spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo"*. Concludono nel senso che la competenza in materia di transazione rientrerebbe nell'ambito di attribuzione della Giunta solo in situazioni particolari e cioè qualora oggetto del transigere siano atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione, mentre in tutte le altre ipotesi, la competenza ad emettere l'atto transattivo apparterrebbe al dirigente dell'ufficio, che vi provvede con sua determina, dovendosi peraltro distinguere tra l'ipotesi in cui la transazione incide sul bilancio pluriennale dell'ente (con competenza esclusiva in questo caso del consiglio comunale) oppure no (caso in cui spetta alla giunta soltanto laddove se vi siano questioni di un qualche rilievo politico e di indirizzo, di cui si deve dare conto nella delibera).

Sulla questione, osserva il Collegio che dagli atti risulta che la Delibera in questione è stata approvata dalla Giunta Comunale nelle persone del vice-Sindaco Alessandro Ulmi e del Consigliere Comunale, Andrea Nofri (cfr. doc. 6 ricorrente) e con la presenza degli assessori Ulmi e Nofri (assente il Sindaco Pesucci per l'evidente conflitto di interesse), prima con delibera n. 69 del 28.6.2022 priva del parere di regolarità contabile, riapprovata come delibera n. 70 del 29.6.2022 con l'inserimento di tale parere, poi come delibera n. 78 dello stesso giorno, con cui la Giunta Comunale autorizzava l'avv. Sergio Frediani "ad accettare in nome e per conto dell'ente la rinuncia agli atti processuali da

parte del Sindaco Elismo Pesucci relativamente al procedimento de quo (il n. 1831/2018 R.G.)" (cfr. docc.7, 8, 9 in produzione ricorrente).

Il parere di regolarità contabile veniva rilasciato sulla scorta della copertura delle spese legali prevista nel Cap. 219 del bilancio del Comune per gli anni 2019 e 2020, per effetto della determinazione del responsabile dell'area amministrativa n. 80 del 12.11.2019, con la quale veniva impegnata in favore dell'avv. Frediani la complessiva somma di € 5.858,37, suddivisa quanto ad € 3.500,00 per l'anno 2019 e, quanto alla differenza di € 2.358,37, per l'anno 2020 (cfr. doc. 4 in produzione ricorrente).

Ebbene, osserva il Collegio che ai sensi dell'art. art. 48 c. 2 Dlgs 267/2000, la Giunta Comunale è competente per tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, tra cui sono quindi ricompresi, ai sensi dell'art. 107, comma 2 T.U.E.L., anche "gli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno", non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente.

Da tale norma si ricava che nulla osta, in generale e nel caso di specie, a che la Giunta Comunale autorizzi un atto come quello di cui si tratta, costituito dall'accettazione della rinuncia del Pesucci agli atti del giudizio n. 1831/2018 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Grosseto, il tutto a spese legali compensate, atto che quindi rientra pienamente nelle competenze della Giunta.

La circostanza per cui tale decisione abbia poi comportato un impegno di spesa, essendo stata impegnata in favore dell'avv. Frediani la complessiva somma di € 5.858,37, suddivisa quanto ad € 3.500,00 per l'anno 2019 e, quanto alla differenza di € 2.358,37, per l'anno 2020 (cfr. doc. 4 ricorrente), non assume invero rilievo in questa sede.

Sul punto, si osserva che la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione costituisce la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa all'Amministrazione nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, sostanziandosi in una scelta discrezionale che non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Logica conseguenza è che il provvedimento de quo, peraltro non formalmente impugnato innanzi al Giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni previsto per gli atti amministrativi annullabili, sebbene astrattamente disapplicabile in via incidentale dal Giudice Ordinario nei soli casi tipizzati di illegittimità, sfugge al sindacato di questo Collegio quanto alla

scelta discrezionale di transigere la controversia, la quale nel caso di specie appare comunque ragionevolmente assunta in ottica di un significativo risparmio di spesa.

Inoltre, deve considerarsi che la transazione ha ad oggetto diritti disponibili e che il rapporto giuridico oggetto di contesa ha carattere patrimoniale; inoltre l'accordo, oggetto della valutazione della Giunta, cade su un rapporto che oltre a presentare, nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, è contrassegnato dalla reciprocità delle concessioni.

Deve poi osservarsi che non rilevano, ai fini della validità della Deliberazione, le circostanze evidenziate in merito all'incidenza dell'atto sul bilancio pluriennale dell'Ente. Ed infatti, può sul punto richiamarsi l'orientamento del Giudice Contabile, che ha affermato che gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'art. 194 del T.U.E.L., dedicato al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio", e non sono, pertanto, equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo; come chiarito da tutte le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che sono state chiamate a pronunciarsi in merito (cfr. da ultimo, Corte dei Conti, sezione di Controllo per la Regione Siciliana - deliberazione n. 164/2016/PAR del 5 settembre 2016).

È infatti pacifico che l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi" (Cfr. Corte dei Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011 - cfr. anche Consiglio di Stato, Sentenza n. 3852 del 10.07.2000, V Sez.).

Da tutto quanto esposto, deriva che legittimamente la Giunta Comunale - a ciò competente - ha deliberato l'accettazione della rinuncia agli atti formulata dal PESUCCI, fornendo peraltro ampia ed esaustiva motivazione circa tale scelta (cfr. docc. 7, 8 e 9 del 28-29.06.2022 in produzione parte ricorrente).

In definitiva, il motivo di censura sin qui esaminato risulta infondato e va quindi respinto.

Occorre adesso esaminare il secondo profilo di doglianza fatto valere dai ricorrenti, circa la sussistenza della condizione di ineleggibilità e/o incompatibilità del Pesucci ex art. 61

comma 1-bis TUEL, in relazione al suo rapporto di parentela con soggetti a vario titolo legati all'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Arcille, concessionaria del campo sportivo comunale.

Sul punto, si osserva che è pacifico tra le parti in causa che tra il Comune di Campagnatico e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Arcille non vi è un contratto di appalto di lavori o di servizi comunali, essendovi piuttosto una concessione rilasciata a seguito di pubblica gara per la gestione del campo sportivo comunale, concessione per la quale il Comune percepisce dall'associazione un canone periodico.

Posto che - come visto - le norme che regolano i casi di esclusione dal diritto di elettorato passivo sono da ritenersi di stretta interpretazione, è naturale che la previsione del tipo di contratto suscettibile di costituire causa di incompatibilità non possa essere interpretato estensivamente.

Sul punto, le differenze sostanziali tra i due tipi di contratti (appalto e concessione), elidono in radice la possibilità di ricondurre la concessione in essere tra il Comune di Campagnatico e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Arcille (peraltro formalmente senza scopo di lucro) ad un rapporto contrattuale di appalto, con la conseguenza che la norma invocata non potrà trovare applicazione al caso di specie.

Peraltro, nella specie la ASD Nuova Arcille riveste la qualità di concessionario in base ad un provvedimento di concessione che comporta il pagamento al Comune di un canone periodico e - quindi - una utilità per l'Ente, circostanza che esula quindi dalla lettera e dalla ratio dell'art. 61, comma 1bis, t.u.e.l.

Da quanto detto deriva la superfluità di trattazione di ogni questione attinente al rapporto di parentela in essere tra il Pesucci ed i soggetti legati a vario titolo con la suddetta associazione sportiva.

Con riferimento, infine, alla domanda svolta nei confronti di Anna Momini relativamente alla sua carica di consigliere del Comune di Campagnatico, si osserva che per essa valgono le medesime assorbenti considerazioni già svolte con riguardo alla posizione del Pesucci circa l'inapplicabilità dell'art. 61, comma 1bis, t.u.e.l. al caso di specie.

Conseguentemente, la relativa doglianza deve essere disattesa.

Ne deriva il rigetto integrale del ricorso.

Ogni ulteriore questione od eccezione deve ritenersi assorbita.

Le spese processuali vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, tenuto conto del valore

indeterminabile della domanda e della natura e della complessità delle questioni trattate.


P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) se dovute come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 20.10.2022

Il giudice estensore
Dott. Amedeo Russo



Il Presidente
Dott.ssa Claudia Frosini

